

Proposta di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

A seguito del passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario disciplinare. Era prassi in uso delle province richiedere il canone in mancanza di titolo concessorio. Alla luce della nuova disciplina si disapplica l'articolo 41 del regolamento 60/R/2016 in quanto la fattispecie viene ridisciplinata nella presente proposta di legge.

La proposta di legge disciplina il caso di soggetti che stanno occupando senza titolo aree del demanio idrico, che non hanno avuto il rilascio del titolo per inerzia della pubblica amministrazione (intendenza di finanza, province) pur avendo in alcuni casi fatto specifica istanza alla provincia e in altri casi hanno sempre pagato un'indennità. In mancanza di disciplina, rischiano di essere considerati abusivi e soggetti all'applicazione delle sanzioni, pur avendo fatto domanda o pagato regolarmente il canone negli anni passati.

Dall'esame della giurisprudenza si è rilevato che l'indennizzo per occupazione senza titolo può corrispondere a quanto dovuto per occupazioni legittime a titolo di canone essendo legittima una quantificazione delle somme dovute con riferimento all'utilizzazione del bene secondo valori di mercato; non essendo possibile ricorrere a stima caso per caso per la mole delle posizioni da regolare, si è ritenuto di riferirsi ai valori fissati per i canoni, aumentati percentualmente.

Ad oggi sulla base dei dati pervenuti dalle comunicazione inviata dai soggetti ai sensi dell'articolo 41 del regolamento 60/R non è sempre possibile (quasi mai) individuare il quantum pagato dagli stessi con riferimento a ciascun anno di occupazione senza titolo o perché non è stata allegata la documentazione attestante i versamenti, e comunque tali dati non sono stati forniti dalle province, oppure dalle comunicazioni emergono dati aggregati che, visti i tempi stretti, non è possibile per gli uffici elaborare. A fronte di ciò, è stato valutato nella proposta di legge di parametrare l'indennizzo per l'occupazione di fatto per l'anno 2016, a titolo di acconto, al canone minimo, individuato per ciascun uso, calcolato sulla base dei parametri definiti nella delibera di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015. Per gli anni antecedenti al 01/01/2016, i soggetti che hanno sempre regolarmente pagato, sono tenuti al pagamento di una maggiorazione che viene calcolata sulla base di quanto **versato alla provincia**.

La disciplina introdotta dalla proposta di legge prevede, **pertanto** che, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1 gennaio 2016 e che hanno versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti al pagamento di un indennizzo, per l'anno 2016, a titolo di acconto, per l'occupazione di fatto determinato con riferimento al canone minimo stabilito, con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro il 31/12/2016.

Per gli anni precedenti il 2016, a tali soggetti viene chiesto il pagamento, entro il 31/12/2016, di una maggiorazione pari al 20%, **calcolata su quanto pagato alla provincia** e dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione.

Per i soggetti che avevano fatto istanza e non avevano **regolarmente pagato**, anche per gli anni antecedenti al 2016 viene richiesto, entro il 31/12/2016, un indennizzo parametrato **con riferimento al canone minimo stabilito, con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree**, maggiorato del 20 per cento per ciascun anno di occupazione **senza titolo fino alla decorrenza della concessione**.

L'imposta per il 2016 viene versata nel 2017, unitamente alla eventuale differenza del canone 2016, al canone 2017 e all'imposta 2017.

Altri interventi

Tenuto conto che sono emerse criticità in merito alla determinazione del canone 2016 per alcune tipologie di uso (orti sociali, sfalci, colture cerealicole), si rende necessario sospendere l'applicazione del comma 9 dell'articolo 28 del regolamento 60/R approvato lo scorso agosto per permettere di modificare con delibera di Giunta alcuni canoni minimi. Saranno anche riallineate alcune tipologie di canoni, quali gli ormeggi e le aree ad uso produzione beni e servizi, ma le modifiche introdotte a tali canoni, unitamente all'imposta, saranno volte a confermare le stime di entrata del bilancio regionale.

Essa si compone di cinque articoli, di cui:

Art. 1 “Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato”

L'articolo introduce una disposizione transitoria per il caso di occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato.

Per il 2016 la proposta prevede per i soggetti che non hanno il titolo concessorio ma abbiano fatto istanza alla provincia competente antecedentemente al 1/1/2016 o abbiano regolarmente pagato quanto richiesto dalla provincia, indipendentemente dalla presentazione di un'istanza, **il pagamento per coloro che non hanno regolarmente pagato alla provincia**, di un indennizzo per l'utilizzo di fatto parametrato, a titolo di acconto, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree, di cui agli articoli 7 e 8 del D.P.G.R. n.60/R/2016.

Il settore competente procede al rilascio della concessione entro il 31/08/2017, e nelle more della definizione del procedimento, il soggetto può continuare a occupare l'area.

Entro il 31/12/2017, il soggetto concessionario paga la differenza del canone 2016, il canone 2017 e l'imposta 2016-2017.

Per gli anni antecedenti al 2016 i soggetti che hanno regolarmente pagato alla provincia - e per tali soggetti si intende coloro che presenteranno attestazione di pagamento o per i quali a documentazione è agli atti dell'amministrazione regionale - sono obbligati al pagamento di una maggiorazione pari al 20 per cento di quanto pagato alla provincia. Diversamente qualora non sia attestato il pagamento, la maggiorazione viene calcolata sul canone minimo riferito a ciascun uso e **determinato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015**.

Per gli anni antecedenti al 2016 i soggetti che hanno fatto solo istanza, **o qualora non abbiano regolarmente pagato quanto richiesto dalla provincia** sono tenuti al pagamento di un

indennizzo maggiorato del 20 per cento calcolato sulla base del canone minimo stabilito per ciascun uso come sopra specificato.

Il pagamento di quanto dovuto per gli anni antecedenti al 2016 e dell'indennizzo di fatto per l'anno 2016 costituisce condizione per il rilascio della concessione.

Articolo 2 “Disapplicazione delle disposizioni di cui al d.p.g.r. n.60/R/2016”

Tenuto conto che sono emerse criticità in merito alla determinazione del canone 2016 per alcune tipologie di uso (orti sociali, sfalci, colture cerealicole), si rende necessario sospendere l'applicazione del comma 9 dell'articolo 28 del regolamento 60/R approvato lo scorso agosto per permettere di modificare con delibera di giunta alcuni canoni minimi. Saranno anche riallineate alcune tipologie di canoni, ma le modifiche introdotte a tali canoni, unitamente all'imposta, saranno volte a confermare le stime di entrata del bilancio regionale.

Art.3 “Disposizioni acceleratorie per la definizione delle pratiche pendenti relative a procedimenti e delle vicende amministrative connessi al prelievo della risorsa idrica”

Si rende necessario disapplicare le disposizioni di cui all'articolo 95 del d.p.g. r. 61/R/2016 e introdurre una specifica disciplina per la definizione dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua pubblica rispetto ai quali la Regione è subentrata per effetto dell'articolo 11 bis della L.R. 22/2015. In particolare, si prevede che il regolamento 61/R, approvato lo scorso agosto, si applica anche ai procedimenti, relativi al prelievo e all'utilizzo di acque pubbliche, già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo al fine di garantire uniformità e speditezza nella gestione delle pratiche arretrate, **salvaguardando, ove compatibili, le fasi endoprocedimentali già concluse e avviate prima dell'entrata in vigore del dpgr 61/R/2016.**

Art. 4 “Riapertura termini di cui all'articolo 1 comma 1 della l.r.55/2016”

La riapertura del termine, introdotta dalla Regione Toscana a seguito della riacquisizione delle funzioni in materia di demanio idrico e dei recenti orientamenti giurisprudenziali, è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana.

Art.5 " Disposizione finanziaria"

Art. 6 “Entrata in vigore”

Si prevede che la presente proposta di legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.